



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 18/09/2025

**OGGETTO: CESSAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 5 DEL
07/06/2025 REP. 2730 INTESTATA AL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 5 del 07/06/2024 rep 2730 intestata al Comune di Campo nell'Elba avente ad oggetto "l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq 6.828,00 situata nel Comune di Campo nell'Elba e più precisamente nella frazione di Marina di Campo, allo scopo di mantenere una strada litoranea e condotta fognaria pubblica Usi 7 -VARIO, categoria 30 – ALTRO, scopi 64 – Viabilità stradale 69 – trasporto liquidi fognari reflui 70 – passaggio avi in genere 82 – arredo urbano”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2024 con la quale la Giunta dava mandato all'Ufficio Demanio per la predisposizione di tutti gli atti necessari volti ad avviare la procedura finalizzata a destinare ad altri usi pubblici ex art. 34 Codice della Navigazione l'area oggetto della sopracitata concessione;

VISTA la nota del 30/01/2024 prot. 1175 con la quale l'ufficio Demanio chiedeva alla Capitaneria di Porto di Portoferraio di avviare il procedimento volto a destinare ad altri usi pubblici l'area oggetto della sopracitata concessione;

PRESO ATTO che con verbale n. reg 77 del 29/07/2025 la Capitaneria di Porto di Portoferraio ha destinato la zona demaniale oggetto della sopracitata concessione ad altri usi pubblici ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione consegnandola di fatto al Comune di Campo nell'Elba;

VISTO il modello ministeriale D8 a firma del Sindaco pro-tempore, acclarato dagli uffici comunali in data 17/09/2025 al numero di prot. 14009, con la quale viene formalizzata la richiesta di rinuncia della concessione demaniale marittima n. 5 del 07/06/2025 rep. 2730 in quanto l'area oggetto della stessa è stata destinata ad altri usi pubblici ex art. 34 CDN e pertanto consegnata al Comune di Campo nell'Elba;

RITENUTO che per le ragioni di cui sopra è venuta meno la necessità di mantenere una concessione demaniale marittima e che pertanto la stessa debba cessare la propria validità;

VISTI

- il Codice della Navigazione ed in particolare gli artt. 34 e 36 e il relativo Regolamento di Esecuzione;
- Il regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25/05/2020;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n.494;

VISTO il DPCM 21 dicembre 1995;

CONSIDERATO il conferimento dei compiti amministrativi in materia di Demanio Marittimo:

- Art. 105 D.leg.vo 31/03/1998 n.112;
- Art.27, c.3 L.R.T. 01/10/1998, n.88;
- Art.5, c.2, D.P.C.M. 12/10/2000;

Per quanto in premessa richiamato

DETERMINA

- **Di prendere atto** del verbale n. reg 77 del 29/07/2025 della Capitaneria di Porto di Portoferraio con la quale viene destinata la zona demaniale oggetto della concessione n. 5 del 07/06/2025 ad altri usi pubblici ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione consegnandola al Comune di Campo nell'Elba;
- **Di prendere atto** della rinuncia in modello D8 acclarata dagli uffici in data 17/09/2025 al numero di prot. 14009 relativamente alla concessione demaniale marittima n. 5 del 07/06/2025 rep. 2730;
- **Di prendere atto** che per l'anno 2025 è stato regolarmente corrisposto il canone demaniale relativamente alla concessione demaniale marittima n. 5 del 07/06/2025 pari all'importo di € 3.204,53 nonché dell'imposta regionale pari ad € 801,13;
- **Di ritenere** la validità della concessione demaniale marittima n. 5 del 07/06/2025 rep. 2730 cessata in data 18/09/2025;
- **Di provvedere** all'aggiornamento del Sistema Informativo Demanio (SID);

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso tramite posta certificata alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo ed all'Agenzia del Demanio di Livorno;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale anti il Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni.

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)